



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 20/10/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, nel gennaio 2015, un contratto di finanziamento stipulato il 13.11.2014, rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, la ricorrente, insoddisfatta dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolta all'Arbitro, per ottenere la condanna dell'intermediario al rimborso della quota non goduta degli oneri commissionali, in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, quantificati in euro 1.512,50, oltre gli interessi e le spese di assistenza difensiva, queste ultime indicate in euro 500,00. La ricorrente ha lamentato, altresì, l'opacità della clausola relativa alle provvigioni all'intermediario del credito, chiedendo in ogni caso la restituzione pro quota delle stesse. Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato le domande formulate dalla ricorrente, rilevando: i) di aver già rimborsato alla cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento dell'ABF e del Giudice ordinario; ii) che il contratto specifica analiticamente quali sono i costi recurring, oggetto, dunque, di rimborso nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la commissione prevista a favore della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto. Nulla invece ha ritenuto dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche in quanto gratuite; iii) in merito agli altri costi, la natura up front degli oneri di cui alla lett. a) del contratto



“commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria” e di cui alla lett. c) del contratto “provvigioni all’intermediario del credito”, in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati; iv) in particolare, quanto alla “provvigione in favore dell’intermediario del credito”, al fine di confermare la natura up front della commissione, ha richiamato il testo contrattuale e, segnatamente, la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’allegato al SECCI, che forniscono, da una parte, una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 tub; dall’altra, la definizione di “intermediari del credito”, fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del tub, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”; v) l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario del credito, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto; vi) le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso (cfr. doc. 6); vii) la non applicabilità della sentenza Lexitor al ricorso in esame. L’intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, attesa la palese infondatezza delle richieste in esso formulate.

DIRITTO

La domanda della ricorrente ha ad oggetto l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali non goduti, connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall’istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art. 121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all’art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

In ragione del riferimento normativo alla “vita residua del contratto”, va tenuto conto che l’orientamento consolidato dell’ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d’Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con la decisione dell’11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza “Lexitor”, la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell’art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.



Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso, il ricorso proposto dalla ricorrente va parzialmente accolto, per le motivazioni che seguono.

Ed invero, dall'esame della documentazione contrattuale offerta in comunicazione dalle parti ed, in specie, del modulo SECCI allegato, si rileva uno specifico criterio di calcolo della quota di interessi ed oneri non ancora maturati, in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quota previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.

Emerge altresì che la "commissione mandataria per il perfezionamento del prestito incluse le spese di istruttoria" (sub lett. a) e la "provvigione per l'intermediario del credito" di cui alla lett. c) del contratto hanno natura up front: quanto alla prima (sub lett. a), stante le attività previste nella relativa clausola, afferenti alla fase preliminare alla sottoscrizione del contratto (come si evince dalle attività tra cui: "caricamento dati, raccolta documentale, adeguata verifica, valutazione del merito creditizio, ecc...").

Quanto poi alla clausola sub lett. c), in particolare, la natura up front della clausola va qualificata sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, rilevando che il contratto è collocato per il tramite di un intermediario del credito ex art. 106 tub e di un terzo che si qualifica come agente in attività finanziaria, iscritto nell'apposito albo, che agisce anche



come procuratore della mandataria; tale articolata rete di vendita emerge nell'apposita sezione informativa contenuta nel modulo SECCI, consegnato al cliente e da quest'ultimo sottoscritto per conferma di ricezione dell'allegato. Inoltre, occorre tener conto della "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", contenuta nell'Allegato al Modulo SECCI, che fornisce con chiarezza la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; nonché dell'accordo distributivo intervenuto e pure allegato dal resistente, il cui oggetto espressamente circoscrive l'attività dello stesso intermediario alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva.

Ne consegue che le quote sub lettera a) e c), andranno retrocesse in linea con l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che "tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento" (Coll. coord. 26525/2019) e che "il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi". Va tenuto conto invero che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile (...) può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi); ne discende dunque che quanto alla commissione sub lett. a, l'intermediario sarà tenuto a corrispondere l'importo di euro 254,36 mentre in relazione alla commissione sub lett. c), dovrà rimborsare la quota di euro 1.144,64, calcolata secondo il criterio sopra descritto.

Quanto alla commissione sub b), per la gestione del finanziamento, la stessa ha natura recurring, sicché in relazione a detta voce di costo si applicherà il criterio pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014). Non di meno, avendo l'intermediario già restituito la quota delle commissioni per la gestione del finanziamento (euro 275,00) in occasione del conteggio estintivo, nulla sarà ancora dovuto a tale titolo.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quinta rata di ammortamento su sessanta complessive e degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro 1.399,00, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

La natura seriale del ricorso esclude la rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.399,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 22138 del 09 dicembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO